



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI**  
Sezione Lavoro



in persona del Giudice, **dott.sa Antonella CASOLI**

all'udienza del **23/02/2017**, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. **1989** del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno **2014**, vertente

**TRA**

**GALLUCCIO VINCENZO** elettivamente domiciliato in VIA RICASOLI N. 7 ROMA, presso lo studio dell'Avv. MUGGIA STEFANO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso

**RICORRENTE**

**E**

**COMUNE DI MORICONE**, con sede in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, ed elettivamente domiciliato in VIA V. VENETO N. 7 00187 ROMA, presso lo studio dell'Avv. MIGNACCA GIANLUCA che lo rappresenta e difende giusta delega a margine della memoria difensiva

**CONVENUTO**

OGGETTO: retribuzione .

CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI

**ESPOSIZIONE DEI FATTI**

Con ricorso depositato il 12.6.2014, VINCENZO GALLUCCIO, premesso di aver ricevuto un incarico di Segretario Comunale in convenzione per i due Comuni di Moricone e Rignano Flaminio, ha convenuto in giudizio i predetti enti per vedere accertato il proprio diritto alla quantificazione della retribuzione di posizione, e per l'effetto della conseguente indennità di convenzione su di essa parametrata, sulla base della classe determinata dalla sommatoria degli abitanti dei due enti (classe II) anziché, come riconosciuto dai convenuti,

dei soli abitanti del singolo Comune. Ha quindi concluso per la condanna dei due Comuni in solido al pagamento delle differenze sulla retribuzione di posizione e l'indennità di convenzione dovute, rispettivamente quantificate in €7.847 e €1962.

Si è costituito il Comune di MORICONE, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per essere il Comune di Rignano Flaminio per convenzione il Comune capofila e unico obbligato nei confronti del Segretario Comunale, salva la contribuzione dovuta al Comune capofila dal Comune di Moricone di 1/3 degli emolumenti spettanti.

Nel merito ha comunque contestato la fondatezza della pretesa evidenziando che, come affermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel parere richiesto dallo stesso convenuto, le norme del CCNL 2001 debbono essere intese nel senso che in caso di segreteria convenzionata spetta al segretario esclusivamente l'emolumento aggiuntivo di cui all'art. 45 CCNL, pari al 25% della retribuzione complessiva, non potendo procedersi ad una riclassificazione della sede in relazione al numero degli abitanti complessivi. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso, contestando, in ogni caso, la solidarietà dell'obbligazione di pagamento, essendo l'ente tenuto soltanto nei limiti di 1/3 del dovuto.

All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

Non nuoce evidenziare, da un punto di vista generale, che la disciplina dell'esercizio in convenzione con più Comuni della funzione di Segretario Comunale trova la sua prima disciplina nel D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, con cui è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

L'art.10 del predetto regolamento disciplina espressamente le "convenzioni di segreteria" prevedendo che *"i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per*

*la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati alla complessità organizzativa degli stessi".*

Tale impianto regolamentare è stato confermato nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nell'art.98, comma 3, del TUEL viene infatti ribadita la possibilità per i comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale (comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ora soppressa).

L'art.30 del TUEL espressamente prevede che *"al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti"*.

Come da rinvio della disposizione di cui all'art. 10 del d.p.r. cit., l'art. 37 del CCNL del 16 maggio 2001 segretari comunali e provinciali ha previsto che la retribuzione dei segretari comunali comprende, tra gli altri emolumenti, l'indennità di posizione (lett. b) e la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate (lett. h). L'art. 41 del medesimo CCNL, poi, diversifica l'importo dell'indennità di posizione in base alle dimensioni demografiche degli





parametrata alla classe corrispondente alla detta sommatoria. Tanto si desume chiaramente dal decreto del Ministero dell'Interno del 20.2.2016, che, all'art. 2, prevedeva espressamente, quanto al trattamento economico spettante al segretario comunale di fascia corrispondente alla classe demografica dell'ente che *“Nel caso di sedi di segreterie convenzionate la classe demografica da considerare è quella derivante dalla somma delle popolazioni di tutti gli enti facenti parte della convenzione stessa”*.

D'altronde, come visto, ciò appare coerente con le stesse previsioni dell'art. 41 che prevedono che gli enti da considerare per l'individuazione della retribuzione spettante sono anche quelli riclassificati.

E non v'è dubbio che nel caso di specie la sede convenzionata attribuita al ricorrente sia stata riclassificata, nella vigenza del quadro normativo sin qui delineato, nella classe II invocata dal ricorrente, come da decreto prefettizio sopra richiamato.

Né rileva, nel caso che ci occupa, il revirement operato dal Ministero dell'Interno con la circolare N. 485 del 24.3.2015, con la quale ha deciso di procedere ad una “revisione del criterio classificatorio delle convenzioni di segreteria definito dal Consiglio nazionale d'amministrazione della soppressa Agenzia” per effetto del quale, come correttamente indicato nella stessa circolare, la sede di segreteria convenzionata veniva qualificata quale soggetto distinto rispetto alle singole amministrazioni convenzionate, corrispondendo ad una sede avente una popolazione complessiva data dalla somma delle popolazioni dei singoli enti locali, con l'effetto che “ove la somma delle popolazioni dei comuni convenzionati determini il superamento della fascia, ovvero della classe, del comune che ha effettuato la nomina, al relativo ufficio di segreteria viene collegato un importo della retribuzione di posizione più elevato rispetto a quello del comune cd. capofila”.

Ed invero, superando tale criterio di classificazione, il Ministero soltanto con la circolare del 24.3.2015 ha ritenuto di adottare un sistema di classificazione delle sedi convenzionate che ha riguardo esclusivamente alla classe del comune capofila.

Ebbene, in disparte ogni questione circa la legittimità della detta disciplina, pur agitata in dottrina e giurisprudenza (si veda in particolare da ultimo la sentenza del Tribunale di Como n. 203 del 23.9.2016 che ha disapplicato proprio la detta circolare dacché ritenuta in contrasto con il principio generale di cui all'art. 2 D Lg.s n. 165/2001 in merito alla riserva di disciplina della retribuzione in favore della contrattazione collettiva), vi è che nel caso di specie la sede di assegnazione del ricorrente risulta essere stata già riclassificata

anteriormente alle nuove indicazioni ministeriali circa la revisione del criterio classificatorio, senza che consti l'annullamento o la revoca della classificazione a suo tempo operata dal Prefetto di Roma nel giugno 2013.

In altri termini, posto che attualmente la sede di convenzione è pacificamente classificata in classe II, è a tale classe che bisogna fare necessariamente riferimento per la determinazione del trattamento retributivo dell'odierno ricorrente, sino al termine della convenzione ovvero sino ad eventuale riclassificazione della stessa.

Alla luce di tutte le superiori argomentazioni merita quindi accoglimento la pretesa del ricorrente di ottenere le differenze retributive maturate per la componente della retribuzione di posizione e per quella dell'indennità di convenzione sulla cui quantificazione nessuna contestazione è stata mossa.

E tuttavia, appare certamente fondata l'eccezione del Comune di Moricone di difetto di legittimazione del detto Comune, prevedendo la detta convenzione che l'obbligazione retributiva dovesse essere assolta esclusivamente dal Comune Capofila di Rignano Flaminio, salva la contribuzione a carico del Comune di Moricone chiaramente rivendicabile dal solo Comune di Rignano Flaminio.

In definitiva, alla luce di tutte le superiori argomentazioni, il Comune di Rignano Flaminio deve essere condannato al pagamento, in favore di Vincenzo GALLUCCIO della complessiva somma di €9.809,00 a titolo di differenze sulla retribuzione di posizione e sulla indennità di convenzione dovute nel periodo dal 1°7.2013 al 30.6.2014, ed a quelle successive maturate sino alla odierna pronuncia, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.

Le spese di lite tenuto conto della assoluta novità della questione scrutinata possono essere integralmente compensate tra le parti.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da VINCENZO GALLUCCIO, con ricorso depositato il 12.6.2014, così provvede:

1. - dichiara il diritto di GALLUCCIO VINCENZO alla determinazione del trattamento retributivo corrispondente alla CLASSE II degli enti sino al termine della convenzione ovvero sino ad eventuale riclassificazione della stessa;
2. - per l'effetto condanna il Comune di Rignano Flaminio al pagamento, in favore di Vincenzo GALLUCCIO della complessiva somma di €9.809,00 a titolo di

differenze sulla retribuzione di posizione e sulla indennità di convenzione dovute nel periodo dal 1°7.2013 al 30.6.2014, ed a quelle successive maturate sino alla odierna pronuncia, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;

3. - dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di MORICONE;
4. - dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Tivoli, 23/02/2017

Il Giudice